DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1985

relativa alle domande presentate dalla società Görtz & Co., Duisburg, in merito alla restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di cotone originari della Turchia

(85/319/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue :

A. Procedura

1. Il 3 dicembre 1981, con regolamento (CEE) n. 3453/81 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 16 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di cotone originari della Turchia ; il 3 aprile 1982, con il regolamento (CEE) n. 789/82 del Consiglio [3], è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 12 % sulle importazioni dei prodotti suddetti e gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1982, in conformità del regolamento (CEE) n. 3453/81, sono stati riscossi definitivamente sino al massimo del dazio definitivo.

2. Il 30 luglio 1982 la Commissione ha concluso un accordo con il governo turco e l'associazione turca degli esportatori di prodotti tessili, a norma del quale le autorità e gli esportatori turchi si impegnavano ad aumentare i prezzi all'esportazione di filati di cotone (qui di seguito definiti « prezzi dell'accordo »). A norma dell'accordo, inoltre, i prezzi suddetti venivano periodicamente aggiornati in modo da tener conto delle variazioni dei prezzi del cotone greggio in Turchia tali da incidere sui prezzi dei filati. I prezzi dell'accordo erano equivalenti ai valori normali determinati a titolo definitivo nel regolamento (CEE) n. 789/82 e quindi eliminavano il margine di dumping accertato a titolo definitivo. In seguito alla conclusione dell'accordo è stato deciso che la riscossione dei dazi antidumping non era più necessaria. Il dazio antidumping definitivo è stato quindi abrogato con il regolamento (CEE) n. 2306/82 del Consiglio [4], ma il regolamento (CEE) n. 789/82 continuava ad applicarsi ai prodotti già introdotti nel territorio doganale della Comunità e non ancora immessi in libera pratica.

3. Tra il 1° aprile 1982 e il 28 febbraio 1983 la società Görtz & Co., Duisburg, importatrice di filati di cotone dalla Turchia, ha presentato alle autorità tedesche numerose domande di restituzione degli importi, pari ad un totale di ..... [5] DM, che aveva versato a titolo definitivo come dazi antidumping sulle proprie importazioni di filati di cotone dalla Turchia. Le autorità tedesche hanno trasmesso le domande alla Commissione.

4. Avendo il ricorrente presentato nuove prove a sostegno, tali domande sono state esaminate dalla Commissione. Il ricorrente è stato informato sui risultati preliminari ed ha avuto l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni in merito. Si è tenuto conto di tali osservazioni prima di adottare la presente decisione.

5. La Commissione ha informato gli Stati membri ed ha espresso il proprio parere. Tutti gli Stati membri hanno approvato il parere della Commissione.

B. Argomentazioni del ricorrente

6. Il ricorrente ha sostenuto che i valori normali del proprio fornitore turco erano inferiori a quelli determinati a titolo definitivo nel regolamento (CEE) n. 789/82. A questo proposito ha presentato una dichiarazione relativa a determinati prezzi vigenti in Turchia, senza tuttavia svelarne la fonte e senza fornire prove per convalidarla. Il ricorrente ha inoltre affermato che alcune delle spedizioni oggetto della domanda riguardavano filati di cotone di qualità inferiore e pertanto il corrispondente valore normale avrebbe dovuto esser opportunamente ridotto.

---

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 347 del 3. 12. 1981, pag. 19.
[3] GU n. L 90 del 3. 4. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 14.
[5] Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio concernenti i segreti relativi agli affari.

7. Il richiedente ha chiesto inoltre che i prezzi dell'accordo di cui al paragrafo 2 non venissero impiegati come valori normali in quanto, essendo stati concordati durante le trattative tra la Comunità e la Turchia, non riflettevano gli effettivi livelli di prezzi vigenti nel paese. Il ricorrente ha sostenuto inoltre che la decisione della Commissione di impiegare valori normali aggiornati per le spedizioni immesse in libera pratica nella Comunità (vedi punti 10-11) dopo il 28 agosto 1982 non è conforme all'articolo 2. B della legislazione comunitaria antidumping. (Il regolamento (CEE) n. 3017/79 (1) del Consiglio allora in vigore è stato ora sostituito dal regolamento (CEE) n. 2176/84). Secondo il ricorrente a norma dell'articolo 2. B può essere utilizzato soltanto un unico valore normale per tutte le spedizioni in esame.

C. Ricevibilità

8. La domanda è ricevibile, essendo stata presentata in conformità delle relative norme della legislazione comunitaria antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. Fondatezza della domanda

9. Nel valutare la validità della domanda, la Commissione ha utilizzato come valori normali i prezzi dell'accordo (vedi punto 2) in vigore al momento in cui i prodotti in questione sono stati immessi in libera pratica nella Comunità. Per le merci immesse in libera pratica sino al 28 agosto 1982 sono stati applicati i prezzi dell'accordo originali e per i prodotti immessi in libera pratica dopo tale data si è fatto ricorso ai prezzi dell'accordo aggiornati.

10. La Commissione si è basata sulla data alla quale i prodotti sono stati immessi in libera circolazione nella Comunità per stabilire quale dei valori normali citati nel punto 9 (prezzi originali dell'accordo oppure prezzi aggiornati) era opportuno prendere in considerazione. A decorrere da tale data, infatti, prende effetto l'obbligo di pagare il dazio e l'importatore può presentare una domanda di restituzione e quindi occorre tener conto dei prezzi vigenti in quel determinato momento.

11. Decidendo di impiegare come valori normali i prezzi dell'accordo in vigore al momento dell'immissione in libera pratica, si è presa in esame l'affermazione del ricorrente secondo la quale tali prezzi, essendo stati definiti durante il negoziato tra la Comunità e la Turchia, non riflettevano i prezzi effettivi praticati nel paese. La Commissione ha respinto l'obiezione in quanto i prezzi dell'accordo erano in realtà equivalenti ai valori normali determinati in base al valore costruito accertato presso società rappresentative durante l'inchiesta antidumping effettuata in Turchia e quindi equivalenti ai valori normali determinati a titolo definitivo nel regolamento (CEE) n. 789/82.

12. La Commissione ha impiegato il metodo di determinare i valori normali presso società rappresentative soltanto in quanto i singoli esportatori turchi non avevano risposto alle richieste di fornire informazioni sui prezzi praticati sul mercato interno e all'esportazione. L'Associazione degli esportatori turchi di prodotti tessili, agendo per conto di tutti gli esportatori turchi, compreso il fornitore turco del ricorrente, si è rivolta alla Commissione offrendo di fornire informazioni sui prezzi, da essa dichiarate rappresentative, che potevano essere controllate presso le sedi di alcuni dei principali esportatori nella Comunità. La proposta è stata accettata dalla Commissione in quanto la legislazione comunitaria antidumping autorizza esplicitamente l'impiego di tale metodo. Si è tenuto conto inoltre delle assicurazioni fornite dall'Associazione degli esportatori turchi di prodotti tessili sul carattere rappresentativo delle società scelte per il controllo.

13. Dato che i prezzi dell'accordo suddetti sono equivalenti ai valori normali determinati a titolo definitivo nel regolamento (CEE) n. 789/82 e questi ultimi sono stati calcolati in conformità delle relative norme della legislazione comunitaria antidumping, la Commissione, pertanto, ritiene di essere pienamente legittimata ad impiegare tali prezzi per quanto riguarda la presente domanda di restituzione. Per quanto riguarda tutte le merci immesse in libera pratica nella Comunità sino al 28 agosto 1982 si ritiene inoltre opportuno impiegare come valori normali i prezzi dell'accordo originari rimasti fino a tale data.

14. Per quanto riguarda le merci immesse in libera pratica nella Comunità dopo il 28 agosto 1982, la Commissione ha deciso di respingere l'argomentazione del ricorrente secondo la quale non si dovrebbero applicare i valori normali aggiornati. A norma dell'accordo, infatti, i prezzi in esso fissati vengono periodicamente aggiornati in misura corrispondente all'incremento del valore normale e tale procedimento è stato approvato dall'Associazione degli esportatori turchi di prodotti tessili. Secondo la Commissione, nel caso

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

in esame, l'articolo 2. B del regolamento (CEE) n. 2176/84 non esclude la possibilità di aggiornare i valori normali. L'articolo suddetto dovrebbe essere interpretato tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 9, a norma del quale i valori normali e i prezzi all'esportazione devono essere confrontati a date il più possibile ravvicinate. Appare quindi evidente che i valori normali possono essere aggiornati quando vengono calcolati i margini di dumping. D'altra parte, l'impiego di valori normali aggiornati (in questa circostanza maggiorati) per alcune spedizioni non ha comunque alcuna attinenza con la domanda del ricorrente nel caso in esame, in quanto i suoi prezzi all'esportazione erano effettivamente inferiori ai prezzi dell'accordo originari. La seconda argomentazione sostenuta dal ricorrente è quindi praticamente irrilevante ai fini delle conclusioni della Commissione.

15. Per le merci immesse in libera pratica nella Comunità dopo il 28 agosto 1982 la Commissione ha quindi deciso che i valori normali da applicare devono essere equivalenti ai prezzi dell'accordo aggiornati.

16. La Commissione ha inoltre deciso di respingere la richiesta del ricorrente di applicare valori normali inferiori per alcune spedizioni, in quanto queste ultime riguardavano filati di cotone di qualità inferiore. Anche se l'accordo di cui al punto 2 non esclude la possibilità che vengano applicati prezzi all'esportazione inferiori per filati di cotone di qualità inferiore, il ricorrente non ha fornito elementi di prova tali da convalidare la propria richiesta e comunque non ha indicato quali spedizioni riguardavano i prodotti suddetti.

17. Dal confronto tra i valori normali di cui ai punti 13 e 15 e i prezzi all'esportazione dei prodotti in questione risulta che la domanda del ricorrente non è giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione presentate dalla società Görtz e Co., Duisburg, nel periodo 1° aprile 1982 — 28 febbraio 1983, sono respinte.

Articolo 2

La società Görtz & Co., Duisburg, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione